

SCHEMA DI CONVENZIONE**COMUNE DI LEGNAGO
(PROVINCIA DI VERONA)**

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LEGNAGO E L'ASSOCIAZIONE..... PER LA GESTIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO COMUNALE SITO IN LOCALITA' CASONI DI SAN PIETRO TRA I NUMERI CIVICI 48 E 50 DI VIA PISANE RIGHETTE CON ANNESSA STRUTTURA LEGGERA AD USO MAGAZZINO CON RELATIVI SERVIZI.

L'anno duemilaventicinque addì del mese di, in Legnago e nella casa comunale

TRA

Il **COMUNE DI LEGNAGO**, Via XX Settembre n. 29, rappresentato dalla Dott.ssa Stefania Crescenzo, nata a Cologna Veneta, il 5/11/1967, domiciliata per la carica presso la sede comunale, il quale interviene, ai sensi dell'art. 107, co. 3°, del T.U. n. 267/2000 e del vigente statuto dell'Ente, in qualità di Dirigente del 1° Settore del Comune di Legnago

E

l' **ASSOCIAZIONE**, rappresentato dal Presidente, Signor , nato a il C.F. e residente a Legnago in Vian.

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *"Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4,9,, 18 e 118, quarto comma della Costituzione...provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del terzo settore"*;
- che con pubblicazione di un avviso, ai sensi dell'art. 56 del citato Codice del Terzo Settore, è stata avviata la ricerca di un'associazione con cui stipulare una convenzione per la realizzazione di attività per la gestione dello spazio pubblico attrezzato sito in località Casoni di San Pietro di Legnago tra i numeri 48 e 50 di Via Pisane Righette con annessa struttura leggera ad uso magazzino con relativi servizi, per lo svolgimento di attività ricreative;
- che dall'esito dei lavori della commissione di valutazione dei progetti pervenuti, con determinazione dirigenziale n. del è stata individuata l'Associazione.....con cui stipulare la Convenzione odierna con disciplina di cui al proseguo di narrativa;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le parti danno atto che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Il Comune di Legnago, come sopra rappresentato, concede all'Associazione , per la quale a tal titolo accetta l'intervenuto suo rappresentante, la gestione dello spazio pubblico attrezzato sito in località Casoni di San Pietro di Legnago tra i numeri 48 e 50 di Via Pisane Righette con annessa struttura leggera ad uso magazzino con relativi servizi, per lo svolgimento di attività ricreative.

Il Presidente dell'Associazione è personalmente e direttamente responsabile del corretto utilizzo del locale di cui alla presente convenzione. La custodia e la cura dell'area all'interno della recinzione, degli immobili e di tutte le attrezzature ivi esistenti vengono assunte dall'Associazione.

Art. 3

L'Associazione..... si impegna a garantire:

- a) l'apertura e la chiusura dell'impianto;
- b) la vigilanza sulla correttezza d'uso dell'impianto e dei servizi da parte dell'utente;
- c) l'accensione e lo spegnimento dell'impianto di illuminazione sul campo di gioco;
- d) la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle attrezzature;
- e) lo sfalcio dell'erba all'interno dell'area, la messa a dimora e la potatura delle piante;
- f) il mantenimento dell'aiuola di separazione tra la strada e il parcheggio antistante l'area sportiva.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il personale eventualmente assunto dall'Associazione per l'espletamento sei servizi di cui sopra e, in specie, per quanto riguarda gli oneri previdenziali ed assistenziali.

Rimane in carico al Comune la manutenzione straordinaria dell'impianto.

L'Associazione si impegna ad usare l'impianto con la massima cura. Qualsiasi modificazione all'impianto esistente, come pure ogni installazione di apparecchiature in aggiunta o diverse dalle esistenti, dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale, che ne rilascerà benestare scritto. Le eventuali migliorie eseguite rimarranno, alla fine della concessione, di proprietà del Comune, senza diritto a compensi od indennizzi.

Art. 4

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.lgs. 3 luglio 2017, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione.....acquisita agli atti del procedimento, che si impegna a rinnovare senza interruzione di sorta durante il periodo di validità della convenzione.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo dai soggetti beneficiari delle prestazioni dei servizi.

Art. 5

In ordine ai locali concessi in gestione, l'Associazione..... è tenuta :

- 1) a non danneggiare gli spazi comuni assegnati;
- 2) a risarcire il Comune di eventuali danni arrecati ai locali concessi in gestione;

3) ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dagli uffici comunali preposti.

Il Comune si riserva il diritto di verificare l'uso e lo stato di manutenzione degli spazi, tramite gli uffici preposti.

Art. 6

Per le spese di manutenzione ordinaria (riscaldamento, energia elettrica, sfalcio del prato e cura delle piante), il Comune si impegna a stanziare annualmente la somma di Euro 1.500,00, che verranno corrisposti all'Associazione dietro presentazione di regolare documentazione giustificativa e relazione annuale dell'attività svolta.

Art. 7

L'Associazione ha costituito apposita assicurazione, sia per i danni che i propri soci possono eventualmente subire nello svolgimento delle attività, sia per i danni che possono essere arrecati al patrimonio comunale.

Nello svolgimento delle attività organizzate, l'Associazione è tenuta all'osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al numero massimo di persone che possono essere presenti nei locali.

Art. 8

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

Il Comune di **LEGNAGO** si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione;
- omessa presentazione della documentazione richiesta nei termini previsti senza giustificato motivo;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito dello svolgimento delle attività;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

Art. 9

Per particolari manifestazioni di rilevante carattere sociale, l'Associazione dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione comunale l'impianto sportivo. Tali manifestazioni :

- a) non dovranno avere carattere di continuità;
- b) dovranno essere concordate con l'Associazione;
- c) non dovranno essere concomitanti con altre già programmate dall'Associazione concessionaria.

Art. 10

E' riservata all'Associazione la facoltà di gestire eventuali servizi di ristoro, pubblicità ed altre iniziative che ritenga opportune, purché ciò avvenga nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia.

Art. 11

Il presente contratto assume piena validità ed efficacia dal 01.01.2026 al 31.12.2028, eventualmente rinnovabili per un ulteriore triennio.

L'Associazione assume l'impegno di adeguarsi alle disposizioni regolamentari che verranno in futuro adottate dall'Amministrazione comunale per la disciplina dell'uso dei beni di proprietà comunale.

Art. 12

Il Comune di Legnago informa che tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso con l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, in quanto necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte.

Letto, firmato, sottoscritto in ogni sua parte, senza riserva alcuna.

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Dott.ssa Stefania Crescenzo

